

## LIª TORNATA

MERCOLEDI 12 MARZO 1930 - Anno VIII

## Presidenza del Presidente FEDERZONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 1895
Disegni di legge:	
(Approvazione):	
« Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie » . . . . .	1897
« Modificazioni al Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare » . . . . .	1897
« Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata » . . . . .	1898
« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30 » . . . . .	1898
« Convalidazione del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, autorizzante il prelevamento di lire 15,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste » . . . . .	1899
(Discussione):	
« Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni » . . . . .	1899
TANARI . . . . .	1899
SCHIANZER . . . . .	1901
Relazioni (Presentazione) . . . . .	1895
Votazione a scrutinio segreto:	
(Chiusura) . . . . .	1909
(Risultato) . . . . .	1910

La seduta è aperta alle ore 16.

LIBERTINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta che è approvato.

## Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Albricci per giorni 15; Brondi per giorni 10; Contarini per giorni 10; Fantoli per giorni 3; Grazioli per giorni 15; Guaccero per giorni 2; Miari De Cumani per giorni 7; Montanari per giorni 30; Prampolini per giorni 10; Strampelli per giorni 1; Tofani per giorni 2; Tosti di Valminuta per giorni 2; Treccani per giorni 6.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi sono concessi.

## Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito gli on. Fara, Supino, Luiggi, Berio, Cian, Bongiovanni, Dallolio Alfredo, Salata, Vanzo, Marcello, Rava, Petitti di Roreto, Sanjust e Cippico a presentare alcune relazioni.

FARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Nomina a maresciallo vice-direttore della banda dell'Arma dei carabinieri Reali (365).

SUPINO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Proroga dei privilegi fiscali delle imposte dirette (332).

LUIGGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1857, concernente la dichiarazione di pubblica utilità delle opere relative all'allacciamento ferroviario delle nuove calate occidentali del porto di Genova (296).

BERIO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi Istituti di credito (302).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili, e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre (297).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica. (300).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito nazionale fascista (326).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia delle disposizione contenuta nell'art. 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento d'ufficio dei professori di ruolo degli Istituti di istruzione superiore e delle Regie Università (287).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro

dell'educazione nazionale per il funzionamento della Facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (286).

Contributo annuo governativo a favore della Reale Accademia dei Lincei (349).

BONGIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni seguenti sui disegni di legge:

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze (331).

Modifica al numero del personale militare addetto al Ministero delle colonie (312).

DALLOLIO ALFREDO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dall'aeroplano (382).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D. A. T.) (380).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti per il personale civile tecnico del Servizio chimico militare (295).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (390).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria (289).

SALATA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2019, recante proroga del termine assegnato al comune di Trieste per il riordinamento degli uffici e servizi e per la dispensa del personale (298).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 78, recante proroga del termine per il conferimento della cittadinanza italiana agli stranieri residenti in Fiume (369).

VANZO. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Soppressione per gli ufficiali della Regia guardia di finanza del vincolo dell'età per il matrimonio, previsto dal Regio decreto-legge 9 febbraio 1928, n. 371 (333);

Soppressione del vincolo di età per la concessione del Regio assentimento al matrimonio degli ufficiali della Regia marina (364).

MARCELLO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Estensione ai cittadini divenuti invalidi per la Causa nazionale delle disposizioni delle leggi 25 marzo 1917, n. 481, 21 agosto 1921, n. 1312 e 3 dicembre 1925, n. 2151 e di ogni altra disposizione concernente la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra (335).

RAVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione stipulata tra lo Stato, la provincia, il comune ed altri enti locali di Bologna per l'assetto edilizio della Regia università, della Regia scuola superiore di chimica industriale e del Policlinico universitario di « Sant'Orsola » di Bologna (348).

PETITTI DI RORETO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nella parte riguardante i Consigli di disciplina (345).

SANJUST. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1929, n. 1457, relativo alla proroga della efficacia delle disposizioni del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1387, concernente il divieto di assunzione di personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi (325).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 ottobre 1929, n. 2030, recante provvedimenti per accelerare le operazioni di liquidazione della Unione edilizia nazionale (373).

CIPPICO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Concessione di una pensione straordinaria

alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena (359).

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Fara, Supino, Luiggi, Berio, Cian, Bongiovanni, Dallolio Alfredo, Salata, Vanzo, Marcello, Rava, Petitti, Sanjust e Cippico, della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie » (Numero 292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie ».

Prego il senatore segretario Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante l'autorizzazione di spese per opere pubbliche straordinarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare » (N. 342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni al Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*, legge lo stampato n. 342.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno

chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

All'articolo 2 del Testo Unico delle disposizioni sulla costituzione della Società Cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo, approvato con Regio decreto 22 gennaio 1928, n. 166, sono aggiunti i seguenti comma:

« Potrà tuttavia il ministro della guerra autorizzare il credito e la mutualità anche ai non iscritti, purchè appartenenti alle forze armate dello Stato.

« Le ritenute mensili da operarsi su i loro assegni, a sconto debito per prestiti, saranno effettuate dalle amministrazioni dalle quali essi dipendono ».

(Approvato).

Art. 2.

Il primo capoverso dell'articolo 10 del predetto Testo Unico è così modificato:

« L'esercizio finanziario dell'Unione Militare ha inizio col primo aprile di ogni anno e termina col 31 marzo dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio viene compilato il bilancio consuntivo dell'esercizio scaduto ».

(Approvato).

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 3.

L'esercizio finanziario corrente data dal 1° febbraio 1929 al 31 marzo 1930.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'Armata » (N. 339).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'Armata ».

Prego il senatore, segretario, Valvassori-Peroni di darne lettura.

VALVASSORI PERONI, *segretario*:

*Articolo unico.*

L'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata è il seguente:

1 sottufficiale vice-capobanda;

9 sergenti maggiori o sergenti musicanti;

10 caporali maggiori o caporali musicanti;

20 allievi musicanti (volontari ordinari o di leva);

6 aspiranti allievi musicanti (volontari ordinari o di leva).

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30 » (N. 385).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30 ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

VALVASSORI-PERONI, *segretario*:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo

di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Convalidazione del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, autorizzante il prelevamento di lire 15,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste » (N. 370).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 2 dicembre 1929, numero 2039, autorizzante il prelevamento di lire 15,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste ».

Prego il senatore segretario Valvassori Peroni di darne lettura.

**VALVASSORI-PERONI, segretario:**

*Articolo unico*

È convalidato il Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, col quale venne autorizzata la prelevazione di lire 15,000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 222 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1929-30.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri ed in quella odierna.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Riforma del Consiglio Nazionale delle corporazioni » (Numero 355).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riforma del Consiglio Nazionale delle corporazioni ».

Prego il senatore segretario Scalori di darne lettura.

**SCALORI, segretario, legge lo stampato n. 355.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Tanari.

**TANARI.** Onorevoli colleghi, in un discorso pronunciato nell'altro ramo del Parlamento ho veduto come l'oratore dichiarasse di parlare a favore di questa legge perchè rispondeva alle sue aspirazioni di fascista e di sindacalista.

Io invece dichiaro di essermi iscritto a parlare a favore di questa legge perchè vedo in questo progetto concretarsi le mie aspirazioni di fascista e di corporativista.

Inquantochè è bene ricordare che lo Stato Fascista prima di essere soltanto Sindacale è soprattutto Corporativo. Risolvendo così e soltanto così la questione sociale con programma di realistica preventiva cooperazione; ponendo in linea disciplinata alla Corporazione quel Sindacalismo che altrimenti, lasciato libero come in passato, nelle sue libere competizioni di lotta di classe, avrebbe vulnerato liberamente gli interessi della produzione, cioè quelli della nazione.

Più si parlerà di Corporazione, più rimarremo nel vero spirito fascista così lucidamente consacrato nella Carta del lavoro. Meno si parlerà di Corporazione, più ce ne allontaneremo per colpa di spiriti non ancora completamente guariti, da sorpassata reazione da un lato e demagogia dall'altro; precisamente come accadde nell'estate scorsa, quando mi accorsi che nei giornali si parlava giornalmente di Sindacati e Sindacalismo con l'S grande e solo qualche volta di Corporazione col e piccolo facendo così riaffiorare non con camicia fascista ma sotto camicia fascista, quei « Fiduciari » nell'Industria come nell'Agricoltura così opportunamente relegati in soffitta dal Capo del Governo.

Con questo non intendo affatto di togliere

importanza ai Sindacati ed al Sindacalismo, « con spirito fascista », nè alla loro, più che legittima, necessaria azione sindacale.

Senza Sindacato « con spirito fascista » non si fa della Corporazione; precisamente come nell'esercito senza compagnia non si fa il reggimento. Ma come nell'esercito prima di sentirsi soldato di compagnia ci si deve sentire soldato di quel reggimento che porta la sua bandiera, così in regime fascista, nei rapporti tra capitale e lavoro la bandiera è la Carta del lavoro sulla quale è scritto, in modo inequivocabile: « dello Stato Corporativo e della sua organizzazione ».

Con questa premessa entrerò brevemente in argomento.

Egredi Colleghi,

La legge, di fronte alla quale noi siamo, non è altro che la logica conseguenza di una serie di premesse e di fatti fondamentali che andarono logicamente svolgendosi nella loro applicazione e che dovevano portarci logicamente al Consiglio nazionale delle corporazioni.

Infatti: quando il Fascismo nel suo programma politico, economico e sociale, bandito per la prima volta nel « Popolo d'Italia » del 27 dicembre 1921 diceva in materia di categoria di classi: « 1° Il Partito nazionale fascista « agirà perchè siano disciplinate le incomposte « lotte degli interessi di categoria e di classe: « e quindi riconoscimento giuridico con conseguenti responsabilità delle organizzazioni operaie e padronali. 2° Perchè sia sancito e fatto « osservare sempre e comunque il divieto di sciopero nei pubblici servizi, con contemporanea « istituzione di un Tribunale Arbitrale composto « di una rappresentanza del potere esecutivo e « di una rappresentanza delle categorie di classi « in conflitto »; il Fascismo poneva così le basi di partenza della sua nuova azione economica, sociale, legislativa. E ne bastò l'enunciazione, con il fermo proposito di farla rispettare, perchè da otto anni sparissero quegli scioperi a rotazione che culminarono nel 1919-20 in numero di 2070 con 2.300.000 scioperanti e 30.000.000 di giornate di lavoro perdute. E nel 1920-21 con 1.700 scioperi. *Dedico queste date e queste cifre a coloro che contando sull'Amnesia cerebrale di certi cervelli, in certi*

*determinati ambienti vanno dicendo che in quell'epoca il bolscevismo in Italia stava già tramontando.*

Ma, tornando in argomento, stabilite le basi di partenza, bisognava che una massima fondamentale ne segnalasse il modo di attuazione.

E la massima fu: « che come lo Stato, organo « specifico del diritto, aveva vietato da secoli l'autodifesa agli individui, sostituendo « la giustizia di Stato, era tempo che vietasse « l'autodifesa delle classi e vi sostituisse la giustizia di Stato nell'interesse superiore della « pace sociale, della produzione e della ricchezza « nazionale ».

Così passando dal campo normativo a quello esecutivo ne scaturirono due fatti: l'uno la Carta del lavoro, l'altro la nuova Camera corporativa.

Inquantochè si trattava di sapere se il maggior benessere di un Paese poteva ottenersi con il maggior numero di elettori, chiamati direttamente od indirettamente al Governo della cosa pubblica, divisi in tanti partiti politici, alcuni antinazionali ed anticostituzionali, in continua lotta tra loro per dar l'assalto ai Ministeri (come vediamo in Francia che dal 1922 hanno avuto 11 cambiamenti di Governo compreso l'ultimo neonato); o se il maggior benessere di un Paese non possa raggiungersi con lo stesso maggior numero di elettori, ma divisi in gruppi economici.

Risulta che non è che in questo modo che si può fare del Corporativismo; poichè con l'altro metodo si avrebbero sempre dei partiti politici pronti a metterlo in iscacco, avendo per programma « non la collaborazione ma la lotta di classe ».

Definiti i doveri ed i diritti nei rapporti tra i datori di lavoro e lavoratori con la Carta del lavoro; nominata la nuova Camera che trae dalle sue origini sindacali fasciste il suo perfezionamento corporativo; si trattava ora di rendere praticamente fattivo lo Stato Corporativo.

Da qui la necessità pratica di creare il Consiglio delle Corporazioni; sotto la Presidenza del Capo del Governo, con i suoi organi costitutivi, con funzioni consultive e normative, con la nomina dei suoi rappresentanti, definendone le funzioni nelle singole sezioni e sotto-

sezioni professionali sindacali, facenti capo al Consiglio centrale delle corporazioni.

Con ciò non si vulnera menomamente l'indipendenza legislativa del Parlamento, il quale sarà posto in condizioni di deliberare con conoscenza di causa sulle varie numerosissime questioni di carattere economico, già preventivamente illuminato da pareri consultivi e normativi: con molta analogia, se non erro, a quello che si fa oggi con la nomina degli Uffici dove vengono portate a prima discussione le leggi; gli Uffici nominano la Commissione centrale coi relativi relatori, sulle relazioni dei quali il legislatore regola la sua condotta politica.

Non vedo neanche in questo progetto vulnerare l'iniziativa privata.

Lo abbiamo già constatato con la « battaglia del grano » per la quale ogni produttore si è sentito perfettamente libero nell'esprimere la propria iniziativa individuale, senza venir meno ai propri obblighi sindacali corporativi.

Questa è la legge nelle sue caratteristiche più riassuntive.

E queste le ragioni per le quali ritengo si debba votare quale ci viene presentata « nel suo insieme »; non intendendo soffermarmi in quei dettagli sui quali il tempo potrà dire la sua parola; il Fascismo procedendo con metodo sperimentale, facendo risultare la teoria da un tirocinio di esperienze; e non la pratica da una preventiva teoria per la quale sono sempre necessari forti coefficienti di correzione per renderla pratica, cioè tecnica.

Con la prova dei fatti noi dimostreremo come si possa risolvere pacificamente la questione sociale in un mondo agitato dai più fieri egoismi, economici, politici e sociali: onde il problema basilare della produzione, così necessario nella sua soluzione per la felicità di un popolo, possa svolgersi in un ambiente di tranquillità, di sicurezza, di reciproca fiducia a vantaggio dei singoli; ma soprattutto di quello superiore della Nazione.

Tali sono le finalità morali ed economiche della presente legge.

Sta agli uomini che dovranno porla in attuazione il non sciuparla coi loro egoismi insiti alla natura umana; il non sciuparla nello spirito e nella pratica. (*Applausi e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Schanzer.

SCHANZER. Onorevoli Colleghi, l'on. Raineri inizia la sua bella e dotta relazione rilevando che il titolo di questo disegno di legge: « Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni », non risponde veramente alla sostanza delle cose; ed io posso associarmi a questo rilievo.

Il disegno di legge, dal cui titolo effettivamente si potrebbe essere indotti a credere che si tratti soltanto di ritocchi più o meno essenziali ad un organo consultivo della amministrazione dello Stato, è ben più di questo.

Esso ha suscitato vivo interesse nella opinione pubblica, animate discussioni nell'altro ramo del Parlamento e merita certo anche, in modo speciale, di richiamare l'attenzione di questa alta Assemblea.

Ed, invero, si tratta di una proposta di legge che tocca da vicino i futuri svolgimenti della economia del Paese; e che eleva il Consiglio nazionale delle corporazioni ad istituto costituzionale dello Stato.

È un nuovo passo che si muove innanzi sulla via dell'attuazione della Carta del lavoro. Questo fondamentale documento, contenente le dichiarazioni dei doveri e dei diritti del lavoro e del capitale nell'ambito dell'unità nazionale, aveva già avuto una importantissima anticipazione nella legge che disciplina i rapporti collettivi del lavoro. Oggi si integra la nuova legislazione economica e sociale, risalendo dal sindacato alla corporazione ed assegnando al fattore corporativo una sfera di azione che non è più limitata esclusivamente ai rapporti contrattuali tra lavoro e capitale, specificamente contemplati dalla legge del 1926, ma che invece si inoltra nel campo delle discipline regolatrici del processo produttivo nazionale.

È un esperimento altrettanto nuovo quanto coraggioso che sta in relazione a tutta la nuova concezione introdotta dallo Stato Fascista nel considerare i problemi sociali del nostro tempo.

Questa concezione è basata sopra un principio etico: l'unità morale, politica e sociale della Nazione, intesa come organismo vivente nella storia per il raggiungimento di fini di potenza, di prosperità, di civiltà che le sono

assegnati dalle sue origini, dalle sue tradizioni, dallo spirito particolare del popolo italiano.

Tale unità si eleva e domina sui singoli individualismi di persone, di ceti, di classi sociali; e lo Stato Fascista ripudia il metodo della lotta di classe, sostituendovi, invece, la collaborazione dei singoli, dei ceti e delle classi, sotto la direzione e guida dello Stato medesimo. Da qui il riconoscimento dei sindacati, non più come strumenti di lotta tra le classi sociali e di queste contro lo Stato, ma come organi di diritto pubblico nell'ambito dello Stato; da qui la condanna dei conflitti violenti fra capitale e lavoro e l'istituzione della magistratura del lavoro; da qui ancora le solenni dichiarazioni della Carta del lavoro per determinare la posizione rispettiva del capitale e del lavoro nel processo produttivo.

Gli autori della legge del 1926 compresero perfettamente che l'ideale economico dello Stato Fascista non poteva esaurirsi nella disciplina dei rapporti contrattuali e disciplinari tra capitale e lavoro, ma che l'interesse del Paese richiedeva anche l'unità del processo produttivo e quindi una collaborazione tecnico-economica tra i fattori della produzione.

Ed è perciò che, fin dalla legge del 1926, si gettarono le prime basi dell'economia corporativa; infatti, l'articolo 3 di quella legge stabiliva che le associazioni sindacali potevano essere tra loro riunite da organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia comune. Venne, poi, l'articolo 42 del regolamento 1º luglio 1926 che dispose che gli organi di collegamento, previsti dalla legge, hanno carattere nazionale e riuniscono le organizzazioni sindacali nazionali dei vari fattori della produzione. Le organizzazioni così collegate costituiscono una corporazione. E l'articolo 43 dello stesso regolamento disponeva che la corporazione non ha personalità giuridica ed è un organo amministrativo dello Stato.

Ora, onorevoli colleghi, quest'ultima disposizione, a mio giudizio, ha un'importanza fondamentale, perchè nessuna meglio di questa caratterizza il pensiero del legislatore riguardo all'economia corporativa; questa disposizione significa, infatti, che la corporazione non è una semplice rappresentanza di interessi di classi professionali, come poteva essere la corporazione del Medio Evo, ma è anche un organo dello

Stato, il quale, attraverso di essa, sia pure valendosi della cooperazione delle classi professionali, cerca di esercitare una funzione coordinatrice nel processo produttivo, non per opprimere o per coartare la produzione, ma soltanto per realizzare il concetto della unità e dell'armonia tra le varie forze di essa.

Ora, dal punto di vista pratico, il Consiglio nazionale delle corporazioni deve essere precisamente il principale strumento di questa azione dello Stato per il coordinamento delle forze della produzione. Ma, voi sapete che, nell'altro ramo del Parlamento e anche fuori del Parlamento, si sono levate delle voci di preoccupazione e di timore, nel senso che questo intervento dello Stato potesse intralciare, paralizzare, perturbare le energie produttive della Nazione.

Senonchè, non bisogna dimenticare che la funzione del Consiglio nazionale delle corporazioni viene introdotta nella nostra legislazione sotto la salvaguardia dei principî consacrati dalla Carta del lavoro. E, anzitutto, in proposito dell'intervento dello Stato, bisogna distinguere tra intervento e intervento. L'intervento che deve attuarsi attraverso il nuovo istituto non è da confondersi con l'intervento di cui al § 9 della Carta del lavoro che dice che « l'intervento dello Stato nella produzione economica ha luogo soltanto quando manchi o sia insufficiente l'iniziativa privata o quando siano in giuoco interessi politici dello Stato ». In questa ipotesi lo Stato esercita la sua azione sostituendosi ad uno dei fattori della produzione; ma questo è sempre un caso eccezionale.

Invece, l'intervento dello Stato attraverso il Consiglio nazionale delle corporazioni, è un intervento non a scopo di sostituzione, ma unicamente a scopo di coordinazione delle forze della produzione; e, inteso così, non pare che possa rappresentare un pericolo per l'iniziativa privata.

Per convincersene, basta leggere un altro paragrafo della Carta del lavoro, il § 7, che dice: « Lo Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione ». E lo stesso paragrafo della Carta del lavoro aggiunge che « l'organizzazione privata della produzione es-



sendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato. Dalla collaborazione delle forze produttive deriva tra esse reciprocità di diritti e di doveri. Il prestatore d'opera, tecnico, impiegato od operaio, è un collaboratore attivo dell'impresa economica la direzione della quale spetta al datore del lavoro che ne ha la responsabilità ».

Queste dichiarazioni programmatiche della Carta del lavoro garantiscono pienamente la funzione dell'iniziativa privata nel processo produttivo; e, inoltre, attribuiscono nettamente l'organizzazione e la direzione dell'impresa ai datori di lavoro. E, ciò, non già per creare una gerarchia tra i vari fattori della produzione, con preminenza del capitale sul lavoro; perchè, anzi, la Carta del lavoro ha sottolineato il rispetto dovuto al lavoro e ha dettato una serie di valide garanzie per il miglioramento della condizione delle classi lavoratrici; ma solo per differenziare le funzioni rispettivamente spettanti al capitale e al lavoro, per evitare confusioni e dannose interferenze.

Il Ministero delle corporazioni, che nel campo dell'ordinamento corporativo è l'organo rappresentativo centrale dello Stato, si varrà, dunque, del Consiglio nazionale delle corporazioni per esercitare la funzione di coordinamento delle forze della produzione. Ed è appunto per assicurare questo difficile compito e per fare in guisa che il nuovo organo sia veramente idoneo alla sua funzione, che il legislatore si è determinato a trarre la maggior parte dei componenti del Consiglio nazionale delle corporazioni dalle associazioni sindacali. Così, attraverso alla designazione dei rappresentanti nel Consiglio da parte degli enti sindacali, si costituisce, in certo modo, il nesso organico tra sindacati e corporazioni.

L'elemento sindacale è, dunque, la base del nuovo Consiglio, ma, per quel che riguarda i particolari della costituzione di esso, trattavasi di risolvere un problema tutt'altro che facile e semplice. Non era possibile, infatti, dare una rappresentanza a tutte le categorie della produzione, a tutte le branche di essa, poichè allora si sarebbe avuta una adunata così pletrica da non poter funzionare utilmente. Si è, perciò, adottato il criterio di dare una rappre-

sentanza solo alle grandi confederazioni a base nazionale, le quali rappresentano le formazioni più elevate e riassuntive della gerarchia sindacale. Sono state così istituite le sezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni in corrispondenza alle confederazioni nazionali e alle grandi branche della produzione, cioè: produzione intellettuale, artistica, professionale, agricoltura, industria, commercio, trasporti terrestri e navigazione interna, trasporti marittimi ed aerei, credito e banche; e le sezioni sono state costituite sulla base paritetica fra lavoro e capitale. Questo parallelismo è stato, poi, integrato con la rappresentanza del così detto terzo elemento, cioè l'elemento tecnico, quello dei dirigenti. È stata data nelle sezioni una rappresentanza anche all'elemento della cooperazione; ed, infine, l'articolo 4 del disegno di legge opportunamente ha dato facoltà al Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni, di tener conto degli insegnamenti dell'esperienza per modificare, occorrendo, le tabelle delle varie rappresentanze.

L'on. Raineri, nella sua relazione, ha cercato di determinare il concetto di corporazione. Come disse nell'altro ramo del Parlamento l'onorevole ministro, il cui perpiscuo discorso costituisce il migliore commento a questo disegno di legge, noi ci troviamo in una fase iniziale, nella quale, non essendo ancora costituite le corporazioni a termini delle disposizioni che ho letto prima, le funzioni delle corporazioni sono affidate alle sezioni del Consiglio nazionale delle corporazioni; e al di sopra di queste sezioni corporative, le quali in questa prima fase del diritto corporativo attuano il concetto fondamentale del diritto stesso, si eleva, come disse il ministro, il Consiglio nazionale delle corporazioni, quasi come una corporazione nazionale integrale che riassume tutte le forze vive della produzione del Paese. Infatti, l'assemblea generale del Consiglio rappresenta questa sintesi che, opportunamente, si è voluta ancora integrare con elementi amministrativi, politici, tecnici, anche all'infuori del puro campo sindacale; sicchè sono stati chiamati a far parte del Consiglio alcuni membri del Governo, alti funzionari dello Stato, una rappresentanza del Partito nazionale fascista, un certo numero di persone par-

ticolarmente competenti nelle materie sindacali e corporative.

Venendo alla presidenza del Consiglio nazionale, mi pare di potere scorgere nella presidenza, data al Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, il carattere politico e costituzionale che si è voluto imprimere al nuovo istituto. Infatti, il Capo del Governo dalle nostre leggi organiche, e particolarmente dalla legge sul Primo Ministro, è investito di così ampi poteri di coordinamento e di direzione di tutte le attività nazionali che nessun organo dello Stato meglio di Lui poteva rappresentare il carattere di universalità economica che si è voluto attribuire al Consiglio nazionale; mentre la presidenza data, con ampi poteri di controllo e di iniziativa, al Primo Ministro che risponde al Re di tutto l'indirizzo dell'azione politica dello Stato, spiega e giustifica l'ampiezza dei poteri attribuiti a questo organo, i quali non si esauriscono in una funzione puramente consultiva, ma, invece, trovano la loro espressione anche in una funzione di carattere normativo. E si comprende, poi, che il disegno di legge dia facoltà al Capo del Governo di delegare la presidenza al ministro delle corporazioni, e, quando si tratta delle sezioni e sottosezioni, anche ai sottosegretari di Stato delle corporazioni.

Ora, guardando l'istituto nel suo insieme, la domanda che sorge spontanea è questa: come si inquadra questo nuovo istituto nel sistema costituzionale dello Stato, o, con altre parole, quali sono i rapporti di questo nuovo istituto con gli altri poteri dello Stato e specie con il Parlamento? Quali sono i rapporti delle norme di carattere obbligatorio, che il Consiglio è chiamato ad emanare, con le leggi dello Stato?

Per rispondere a queste domande è necessario vedere prima quali sono, secondo il disegno di legge, le attribuzioni del Consiglio nazionale.

E qui, anzitutto, abbiamo una funzione consultiva che è quella contemplata dall'articolo 10 del disegno di legge. Si può dire che, in genere, il parere del Consiglio nazionale è richiesto per tutto quello che si attiene all'attuazione della Carta del lavoro, per tutte le questioni interessanti i sindacati, le corpo-

razioni, la produzione. L'enumerazione dell'articolo 10 non è tassativa, tanto è vero che c'è un comma che la integra, disponendo che il parere del Consiglio può essere chiesto per qualunque questione che interessi la produzione nazionale. È rispettata la competenza di altri corpi consultivi, quando la legge non disponga diversamente; e, in certe materie, il parere del Consiglio è richiesto obbligatoriamente, per esempio per il riconoscimento delle associazioni sindacali, pel riconoscimento di nuove confederazioni nazionali, per i ricorsi contro i rifiuti di ammissione nei sindacati ecc. E, quando il parere è obbligatorio, allora deve essere espresso dall'assemblea generale.

Ma fin qui trattasi soltanto di funzioni consultive, certamente di grande importanza, ma che non basterebbero a dare al Consiglio nazionale delle corporazioni un carattere nuovo e tale da farlo apparire sostanzialmente diverso da altri grandi corpi consultivi dello Stato. Invece, le disposizioni che danno il vero stigma all'istituto sono le funzioni di carattere normativo, che, secondo la relazione ministeriale, si distinguono in dirette e indirette.

Sarebbero funzioni indirette quelle contemplate nell'articolo 11, secondo il quale il Consiglio nazionale, in assemblea generale, su proposta delle sezioni, può conferire alle associazioni sindacali « la facoltà di determinare le tariffe per prestazioni professionali dei propri rappresentati e di emanare regolamenti professionali con carattere obbligatorio per gli appartenenti alla categoria ».

Ora, in ordine a questa prima funzione, che si dice normativa indiretta, bisogna fare due indagini: una per stabilire il rapporto di questa nuova funzione con quella contemplata dall'articolo 10 della legge sui rapporti collettivi del lavoro, che aveva già dato facoltà agli organi centrali di collegamento di « stabilire norme generali sulle condizioni del lavoro nelle imprese »; l'altra per vedere se qui si tratti veramente di una funzione normativa, sia pure indiretta.

Per ciò che riguarda la prima questione, credo si possa dire che la nuova disposizione si differenzia dalla precedente, in quanto si applica alle tariffe ed alla disciplina delle prestazioni professionali non determinabili con contratti collettivi di lavoro. Siamo, cioè, nel campo

di quelle provvidenze le quali, in passato, erano di competenza degli ordini e dei collegi professionali. Ora, non credo giustificato l'allarme che la nuova disposizione ha suscitato presso taluni, nel senso che, attraverso ad essa, si potesse arrivare ad illecite inframmettenze dei sindacati operai nell'andamento interno delle aziende e, perfino, a determinare i prezzi di vendita dei prodotti.

Data la natura delle prestazioni di cui qui si tratta, cioè di prestazioni di liberi professionisti od anche di prestazioni manuali non regolabili con contratti collettivi, tali allarmi appaiono infondati. E, del resto, l'onorevole ministro Bottai ha fatto, al riguardo, nell'altro ramo del Parlamento, dichiarazioni completamente rassicuranti.

In merito alla seconda questione, dobbiamo vedere se, nelle ipotesi dell'articolo 11, trattisi veramente di una funzione normativa, sia pure indiretta. Qualche dubbio in proposito è lecito per il modo come è redatto l'articolo del disegno di legge. Non è chiaro, infatti, se il conferimento da parte del Consiglio alle associazioni sindacali della facoltà di determinare delle tariffe e di emanare dei regolamenti professionali implichi anche un potere di riforma in merito di tali tariffe e regolamenti. Solo nell'affermativa si potrebbe parlare di una funzione normativa del Consiglio, sia pure indiretta, mentre, nell'ipotesi negativa, si tratterebbe soltanto di una facoltà di autorizzazione attribuita al Consiglio, con un corrispondente potere di ratifica da parte del ministro delle corporazioni. È un punto questo che meriterebbe, ad ogni modo, di essere chiarito nel regolamento per l'esecuzione della legge e che, a mio avviso, andrebbe chiarito nel senso di attribuire al Consiglio anche un giudizio di merito ed una facoltà di riforma in confronto delle tariffe e dei regolamenti formulati dalle associazioni sindacali.

Ma le funzioni normative che maggiormente hanno richiamato l'attenzione del paese ed intorno alle quali nell'altro ramo del Parlamento si sono accalorate le discussioni, sono quelle contemplate dall'articolo 12. Queste funzioni riguardano tre ordini di materie, e cioè: il coordinamento delle funzioni assistenziali delle associazioni sindacali, il coordinamento delle discipline di lavoro che siano con-

tenute in contratti collettivi di lavoro, e finalmente — e questo è il punto più importante e più interessante — la formazione di norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione, rappresentate dalle associazioni sindacali.

L'iniziativa per la formazione delle norme del primo e del secondo ordine di materie è data al Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni; ma quando si tratta di emanare norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi tra le categorie della produzione, allora l'esercizio della funzione normativa deve essere messo in moto dall'iniziativa delle associazioni sindacali interessate, le quali possono anche domandare al Consiglio la ratifica di accordi preventivamente intervenuti fra di esse. Nell'uno e nell'altro caso, le sezioni deliberano, e quindi l'assemblea generale fa i suoi rilievi, di forma e di merito; ed infine, si procede alla pubblicazione delle norme formate e degli accordi ratificati la quale, tuttavia, può essere vietata, con provvedimento, non impugnabile, del Capo del Governo.

Ora, onorevoli colleghi, l'originalità di questa legge sta proprio in questa funzione normativa dell'articolo 12, n. 3, ed occorre, a mio avviso, precisare meglio, in proposito, il concetto della legge. Qui si esce dal campo strettamente sindacale e si entra nel campo più vasto dei rapporti intercorporativi. La legge del 3 aprile 1926 aveva cercato di regolare i rapporti di lavoro tra sindacati contrapposti, si era studiata di evitare e di superare con mezzi giuridici i conflitti che possono nascere dal rapporto di salariato. La nuova legge, invece, si propone soprattutto di realizzare i principî della Carta del lavoro intorno alla unità del processo produttivo, e di realizzarli, non tanto nell'interno di ciascuna corporazione, quanto piuttosto nei rapporti da corporazione a corporazione. Io credo che si potrebbe, per caratterizzare il campo specifico di ciascuna di queste due leggi, dire che la legge del 3 aprile 1926 si è proposto di risolvere il problema della giustizia sociale nei rapporti del lavoro, mentre la nuova legge si propone di risolvere il problema dell'armonia, della organicità, del potenziamento della economia nazionale.

Ora, è proprio qui dove si sono manifestate

le maggiori preoccupazioni e i maggiori timori; è proprio qui che si è temuto che, attraverso questa facoltà normativa del Consiglio nazionale delle corporazioni, potesse aprirsi l'adito all'intervento dei sindacati dei lavoratori nella direzione delle imprese e giungersi al rinnegamento delle garanzie date dalla Carta del lavoro all'iniziativa privata. Al quale proposito mi pare che occorra precisare che il tema delle norme di cui si tratta, non è già il rapporto contrattuale e disciplinare di lavoro, ma sono, invece, i rapporti tra le diverse categorie della produzione, ossia i rapporti economici intercorporativi.

Sotto questo profilo sembrerebbero meno fondate le preoccupazioni manifestate circa illecite inframmettenze dei sindacati operai nell'interno andamento delle aziende, perchè qui si tratta non già dell'interno andamento delle aziende, ma dei nessi, dei rapporti, della collaborazione tra aziende e aziende, tra categorie e categorie, tra corporazioni e corporazioni.

E, per quel che riguarda l'iniziativa privata, essa appare garantita non soltanto dalle esplicite dichiarazioni contenute nelle relazioni del ministro delle corporazioni alla Camera ed al Senato e nel discorso pronunziato dall'on. Bottai nell'altro ramo del Parlamento, ma, ancora più eloquentemente, dall'atteggiamento tenuto dal Governo alla Camera dei deputati di fronte alle proposte di coloro che ritenevano insufficienti le disposizioni del disegno di legge e quindi patrocinavano il concetto di doversi svincolare l'azione normativa del Consiglio nazionale delle corporazioni dalla concorde volontà delle categorie interessate, contentandosi della richiesta anche di una sola delle parti interessate oppure dando addirittura la iniziativa dell'emanazione di queste norme al Capo del Governo, senza richiesta di parti interessate, come è stabilito per le materie di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 12.

Ebbene, qui bisogna rendere omaggio pieno ed incondizionato alla lealtà ed alla chiarezza dimostrate in questa delicata materia dal Governo: alla sua lealtà, in quanto esso non ha voluto in nessuna maniera rinnegare le funzioni dell'iniziativa privata nel processo produttivo; alla sua chiarezza, in quanto il Governo intende procedere con prudente gra-

dualità e non ammettere deviazioni verso pericolose forme di socialismo di Stato.

Il Governo ha tenuto fermo il concetto di richiedere l'iniziativa concorde delle associazioni interessate per l'emanazione delle norme in questione, da una parte per non esporsi a troppo frequenti e tumultuarie richieste di singole associazioni isolate, e, dall'altra parte, anche perchè, credo, sia stato condotto a considerare che, se questo nuovo diritto corporativo deve sorgere sopra una base solida, è opportuno che, volta per volta, sia, in certo qual modo, preconstituito il consenso delle associazioni interessate, almeno in linea generale, per il regolamento di certi rapporti fra di esse. D'altra parte sono pienamente salve, con le disposizioni del disegno di legge, anche le ragioni dello Stato e del superiore interesse nazionale, in quanto non si può procedere alla formazione delle norme in questione senza l'assenso del Capo del Governo a cui è sempre riservato un diritto di veto; e in quanto, d'altra parte, il Capo del Governo conserva, nelle materie sindacali, corporative ed economiche, come nelle altre, tutti i mezzi e tutte le facoltà per promuovere, anche all'infuori del Consiglio nazionale delle corporazioni, tutte quelle iniziative che creda necessarie, sia in sede legislativa, sia in sede esecutiva e regolamentare.

Riassumendo questa parte sostanziale del disegno di legge, credo che si possa sintetizzare così: pieno rispetto della iniziativa privata, della proprietà privata e della funzione del capitale in quanto legittima; ma anche pieno diritto dello Stato, con il concorso delle associazioni interessate, di disciplinare, armonizzare le forze della produzione.

Questo, onorevoli colleghi, sarebbe il giudizio, sulla funzione normativa attribuita al Consiglio nazionale delle corporazioni, da un punto di vista economico sociale.

Permettetemi ora brevi considerazioni sulle norme in questione dal punto di vista giuridico. Certamente, non possiamo in questa aula anticipare l'opera della scienza giuridica, che cercherà di assegnare a queste norme il posto che loro esattamente compete nel sistema del giure nazionale; ma credo sia utile e necessario, almeno nelle linee generali, di rendersi conto fin d'ora della natura giuridica di tali

norme, anche per trarne conclusioni circa la posizione del Consiglio nazionale delle corporazioni nel sistema costituzionale del nostro Stato.

E qui devo procedere con molta cautela, perchè mi trovo in dissenso con quanto è scritto nella relazione dell' Ufficio centrale del Senato, nel quale seggono uomini di così alta ed incontrastata competenza giuridica.

Poniamo la questione fondamentale e precisa: le norme che deve emanare il Consiglio nazionale delle corporazioni sono norme di diritto pubblico? Sono leggi? Possono qualificarsi regolamenti nel senso ordinario della parola? Ed il Consiglio nazionale delle corporazioni può qualificarsi organo legislativo, nel senso tecnico e specifico della parola?

Dirò subito che non credo che queste norme siano leggi nè regolamenti nel senso ordinario. Potrà darsi, qualche volta, che nel regolamento dei rapporti di cui si tratta, vi sia il substrato materiale della legge in senso lato, ma mancano, tuttavia, i requisiti formali della legge, perchè, secondo lo Statuto italiano, la legge non può essere fatta che dal Parlamento, cioè con il concorso del Capo dello Stato, della Camera e del Senato. D'altronde la competenza legislativa del Parlamento è stata fatta pienamente salva dallo stesso disegno di legge, perchè nell'articolo 10 n. 2 si richiede l'intervento, in sede consultiva, del Consiglio nazionale delle corporazioni, riguardo alle *proposte di legge che abbiano ad oggetto la disciplina della produzione e del lavoro*. E non basta, perchè è da ricordare anche l'articolo 12 della legge sul Gran Consiglio del Fascismo; articolo, che espressamente classifica fra le leggi costituzionali, sulle quali è necessario il preventivo parere del Gran Consiglio, quelle che riguardano *l'ordinamento sindacale e corporativo dello Stato*.

Quindi mi pare che si possono, intanto, trarre due conclusioni.

La prima si è, che le norme tecnico-economiche di cui si tratta, non possono mai sovrapporsi e, tanto meno, prevalere su leggi esistenti dello Stato. La seconda è che il Parlamento ha sempre facoltà, quando lo creda necessario e quando anche in passato non abbia creduto farlo, di legiferare pure in materia sindacale, corporativa ed economica.

Ma allora si dirà: qual'è la vera natura di

queste norme? Qui la relazione dell'Ufficio centrale introduce una distinzione: distingue, cioè, fra le norme dei nn. 1 e 2 dell'articolo 12 e le norme del n. 3 le quali ultime sono quelle che maggiormente ci interessano. Le prime si riferiscono al coordinamento delle funzioni assistenziali e al coordinamento delle discipline del lavoro, le norme del n. 3 riguardano, lo ripetiamo, il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione. La relazione dice che le deliberazioni di cui ai numeri 1 e 2 sono emesse in forza di effettivi poteri di diritto pubblico, mentre le deliberazioni del numero 3 sono dal Consiglio adottate in seguito a delegazione delle associazioni interessate e possono assimilarsi a *lodi* o decisioni su questioni sottoposte al giudizio di un alto organo tecnico, di riconosciuta competenza. Aggiunge la relazione che, valendosi delle facoltà di coordinamento stabilite dall'articolo 20 del disegno di legge, si potrebbe al n. 3 invece di « norme » dire « disposizioni ».

Ora io non potrei consentire in questi concetti. Prima di tutto, a mio avviso, non siamo nel caso di una funzione arbitrale, non siamo nell'ipotesi di *lodi*, per la semplice ragione che qui non si tratta di dirimere controversie, ma di dettare delle norme di condotta da seguirsi nei rapporti intercorporativi, con portata generale per gli appartenenti a certe categorie della produzione. Quando, per esempio, si dettano norme per mettere d'accordo i produttori di barbabietole con i zuccherifici circa il modo delle forniture, delle consegne, delle modalità di pagamento, ecc. o quando si tratta di dettare norme per coordinare l'azione delle miniere, degli stabilimenti siderurgici e dei cantieri navali, allora non si risolvono controversie, ma si pongono norme obbligatorie, entro certi limiti di tempo e di spazio, per certe categorie della produzione.

Nè credo si possa parlare di delegazione di poteri da parte delle associazioni interessate. Forse l'articolo di legge non è concepito in modo tale da non dar luogo a qualche interpretazione equivoca, perchè si parla di conferimento al Consiglio dell'esercizio della funzione di emanare queste norme. Ma è da osservare che effettivamente la facoltà di dettare le norme in questione deriva al Consiglio dalla

legge, non dalle associazioni, alle quali spetta piuttosto un diritto d'iniziativa per provocare l'emanazione delle norme.

Se si riducesse la funzione del Consiglio in queste materie ad una semplice funzione arbitrale, se si volesse a queste norme per il coordinamento delle corporazioni nel processo produttivo negare il carattere di norme obbligatorie di diritto pubblico, io credo che si toccherebbe ad uno dei punti più importanti, se non proprio al punto più importante, della legge e si muterebbe lo spirito della legge in maniera da non farla corrispondere a quella che è uscita dalle deliberazioni dell'altro ramo del Parlamento.

Ad ogni modo, l'Ufficio centrale propone di sostituire nel n. 3 dell'articolo 12 alla espressione « norme », l'espressione « deliberazioni ».

A parte che tale sostituzione non muterebbe molto la sostanza delle cose, non credo che essa si potrebbe fare in base alla semplice facoltà di coordinamento data al Governo dall'articolo 20 del disegno di legge. Bisognerebbe, se mai, formulare un espresso emendamento della legge per modificarne il testo, il che non ritengo sia nelle intenzioni dell'Ufficio centrale.

Ora, se dovessi alla mia volta tentare una definizione giuridica delle norme in discussione, pur senza voler fare delle improvvisazioni, direi che potrebbero qualificarsi come regolamenti autonomi tecnico-economici (per distinguerli dai regolamenti esecutivi delle leggi), la cui emanazione, là dove il campo non sia preoccupato dalla legislazione del Parlamento, è attribuita al Consiglio nazionale delle corporazioni, coll'assenso del Capo del Governo. Si tratta di norme di diritto pubblico, si tratta di norme che hanno carattere obbligatorio, certamente non *erga omnes*, ma limitatamente ai rapporti che sono intesi a disciplinare ed alle persone e categorie che in questi rapporti sono interessate.

Ove si accetti questa provvisoria definizione, ne verrebbe pure la determinazione della posizione del Consiglio nazionale delle corporazioni nel nostro sistema costituzionale.

Certo, non si tratta qui di uno dei consueti corpi consultivi dello Stato; si tratta di un corpo rappresentativo e politico, rappresentativo perchè rappresenta le varie categorie della produzione, politico perchè, in senso

largo, l'economia, intesa nella sua nuova significazione unitaria nazionale, è anche politica. Ma, questo non significa che il Consiglio nazionale delle corporazioni possa essere confuso col Parlamento dal quale, anzi, si differenzia in modo essenziale, e specialmente dalla Camera dei deputati, che, malgrado le sue origini corporative, come disse alla Camera dei deputati con frase felice l'onorevole Bottai, persegue dei fini ultraprofessionali, nell'interesse generale politico del Paese.

Io non mi fermerò, dopo ciò, sopra altri punti minori del disegno di legge, avendo cercato di caratterizzarne le parti principali.

Certo, l'economia corporativa, che non è da confondersi affatto con quella del medioevo, mentre, invece, s'informa ad una visione del tutto moderna del mondo economico, è appena ai suoi inizi. Le corporazioni non sono ancora costituite, ma si crea oggi quest'organo centrale e propulsore, il Consiglio nazionale delle corporazioni, affidando, intanto, alle sezioni di questo Consiglio le funzioni corporative; il che non toglie che si potrà, in seguito, addivenire alla effettiva costituzione delle corporazioni, prevista dalla Carta del lavoro e dal regolamento per l'esecuzione della legge 3 aprile 1926.

Mi sembra anche chiaro che, avendo istituito al centro questo grande corpo, sia necessario, come logica integrazione, costituire anche organi periferici similari, senza di che la funzione del Consiglio nazionale mancherebbe della necessaria base d'informazioni, di collaborazioni e d'iniziative territoriali. Fin qui una funzione utile è stata esercitata dai Comitati provinciali intersindacali, ma faceva difetto a questi organi la facoltà di dare esecutorietà ai loro pronunciati.

Si rende, quindi, indispensabile la trasformazione dei Consigli provinciali dell'economia per armonizzare le funzioni di questi collegi periferici con quelle dell'Istituto nazionale centrale.

Dopo ciò, onorevoli colleghi, io sono arrivato alla fine delle mie considerazioni. Io posso tornare a quello che ho accennato in principio, cioè che questa legge integra il sistema creato dalla legge sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro e dalla Carta del lavoro; sistema che si fonda sopra una giusta

armonizzazione delle forze della produzione pel raggiungimento dei fini generali della Nazione.

Non si può negare alla legislazione sociale, voluta dall'onorevole Mussolini, l'insigne merito di aver permeato il sindacalismo italiano di elementi ideali e nazionali, ponendo, così, definitivamente un argine al dilagare delle teorie marxiste, fondate, essenzialmente, su motivi materialistici, sulla pretesa inconciliabilità del contrasto fra capitale e lavoro, generatore della guerra delle classi e distruttivo dell'unità morale e politica dello Stato. Sono teorie di odio e di violenza, su cui non è possibile elevare un edificio duraturo. Invece, la legislazione fascista si propone di colmare l'abisso, voluto dalle teorie marxiste, tra capitale e lavoro, tra lavoratori e datori di lavoro da una parte, tra lavoratori e Stato dall'altra. Il sindacato, la corporazione, non devono più avere solo fini materialistici, ma anche fini ideali e nazionali. Il segreto di questa nuova politica sindacale e corporativa, secondo me, consiste nell'attribuzione allo Stato di una funzione di equilibrio, di una funzione di sostanziale giustizia. Lo Stato deve, bensì, predisporre le condizioni generali per l'espansione della produzione e per il miglioramento delle condizioni delle classi lavoratrici, ma deve anche avere il diritto, quando sia necessario, di imporre sacrifici e rinunzie alle categorie della produzione dell'una e dell'altra sponda.

Soltanto la fiducia nella giustizia dello Stato può dare la necessaria sicurezza all'iniziativa privata; soltanto la fiducia nello Stato può ispirare alle classi lavoratrici la convinzione della loro sostanziale solidarietà d'interessi con l'impresa e della loro partecipazione effettiva, non soltanto materiale, ma anche ideale, al processo produttivo.

Al fallito agnosticismo dello Stato in materia economica, alla minaccia bolscevica della stantizzazione dell'economia, la dottrina fascista oppone il giusto, elevato principio della solidarietà nazionale di tutte le forze della produzione, principio che, in questo disegno di legge, trova una nuova, coraggiosa affermazione, promettente di fecondi svolgimenti futuri. (*Vive approvazioni, applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla seduta di domani.

#### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, ed invito gli onorevoli senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste, Ancona, Anselmino, Antona Traversi, Arlotta, Arrivabene, Artom, Asinari di Bernezzo.

Baccelli Alfredo, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Bellini, Berenini, Bergamasco, Bergamini, Bennocchi, Berti, Bevione, Bianchi, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bistolfi, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Bonicelli, Bonin Longare, Borea d'Olmo, Borghese, Borletti, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brezzi, Brugi, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Camerini, Carletti, Carminati, Casanuova, Casertano, Cassis, Cavallero, Caviglia, Celesia, Cian, Ciccotti, Cippico, Ciraolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Colonna, Colosimo, Corradini, Cossilla, Credaro, Cremonesi, Crispolti, Crispo Moncada.

Da Como, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Blasio, De Cupis, Del Pezzo, De Marinis, De Tullio, De Vecchi di Val Cismon, Di Donato, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Durante.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Falcioni, Fano, Fara, Fedele, Ferrari, Ferrero di Cambiano,

Galimberti, Gallina, Garofalo, Garroni, Gatti, Salvatore, Gentile, Giampietro, Giannattasio, Gioppi, Giordani, Gonzaga, Grandi, Greppi, Grosoli, Grosso, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio, Guidi Ignazio.

Imperiali.

Joele.

Lagasi, Lanza di Scalea, Larussa, Libertini, Lissia, Longhi, Loria, Lucioli, Luiggi, Lusignoli.

Mambretti, Manfroni, Mango, Manna, Maragliano, Marcello, Marchiafava, Marconi, Ma-

riotti, Marozzi, Martino, Mazzucco, Menozzi, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montresor, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nasini, Niccolini Eugenio, Nuvoloni.

Orsi.

Padulli, Pagliano, Pantano, Paulucci di Calboli, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabroni, Perla, Petitti di Roreto, Pironti, Poggi Tito, Porro, Pujia, Pullè, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Romeo, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni, Rota Giuseppe, Russo.

Saller, Salandra, Salata, Sandrini, Sanjust, San Martino, Santoro, Santucci, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Sechi, Segrè-Sartorio, Serristori, Setti, Silj, Simonetta, Sinibaldi, Sitta, Soderini, Spada, Spada Potenziani, Spirito, Supino.

Tanari, Tassoni, Thaon di Revel, Torlonia, Torre.

Valenzani, Valvassori-Peroni, Vanzo, Varisco, Venturi, Venzi, Versari, Vicini Marco Arturo, Visconti di Modrone, Visocchi.

Wollemborg.

Zappi, Zippel, Zoppi, Zupelli.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 3179, contenente norme per la tutela delle strade e per la circolazione (240):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	201
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1825, che reca disposizioni concernenti la detenzione, somministrazione e vendita nei pubblici esercizi dei pro-

dotti alimentari della pesca conservati in recipienti (276):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	207
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1830, che porta aumento negli stanziamenti del bilancio di previsione del Ministero della marina, per gli esercizi finanziari 1930-31 e 1931-32, per l'espletamento del programma navale in corso di attuazione (316):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	206
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge di decreti Reali concernenti variazioni di bilancio e provvedimenti vari, per l'esercizio finanziario 1929-30, e convalidazione di Regi decreti autorizzanti prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (322):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	205
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1902, riguardante l'autorizzazione di una spesa di lire 10.000.000 per la esecuzione di lavori pubblici in dipendenza dei Patti Lateranensi (293):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	206
Contrari . . . . .	15

Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 27 settembre 1929, n. 1716, recante autoriz-



zazione di spese per opere pubbliche straordinarie (292):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	203
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Modificazioni al Testo Unico delle disposizioni riguardanti l'Unione Militare (342):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	206
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Modifica all'organico delle musiche presidiarie di Corpo d'armata (339):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	207
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 30 dicembre 1929, n. 2211, concernente variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia ed affari di culto, per l'esercizio finanziario 1929-30 (385):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	201
Contrari . . . . .	20

Il Senato approva.

Convalidazione del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2039, autorizzante il prelevamento di lire 15.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste (370):

Senatori votanti . . . . .	221
Favorevoli . . . . .	207
Contrari . . . . .	14

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

*Discussioni, f. 252*

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2050, concernente la proroga dei poteri conferiti al ministro dell'educazione nazionale per il funzionamento della facoltà fascista di scienze politiche presso la Regia Università di Perugia (286);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2051, concernente la proroga dell'efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 31 del Regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105, circa il trasferimento di ufficio dei professori di ruolo, degli istituti di istruzione superiore e delle Regie Università (287);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 ottobre 1929, n. 1827, che sospende per l'anno 1929, le disposizioni che dichiarano il 28 ottobre anniversario della Marcia su Roma, festivo a tutti gli effetti civili e il giorno 4 novembre, anniversario della Vittoria, festivo a tutti gli effetti civili e festa nazionale, e fissa la celebrazione dei due anniversari rispettivamente nei giorni 27 ottobre e 3 novembre (297);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica (300);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 ottobre 1929, n. 1717, relativo al coordinamento della vigilanza dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero con quella esercitata dal Ministero delle finanze su analoghi istituti di credito (302);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 dicembre 1929, n. 2100, che fissa la data dell'entrata in vigore della legge 14 dicembre 1929, n. 2099, concernente modifiche alla legge 9 dicembre 1928, n. 2693, sull'ordinamento e le attribuzioni del Gran Consiglio del Fascismo, e norme per l'ordinamento del Partito Nazionale Fascista (326);

Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Istituto Agricolo Coloniale Italiano di Firenze (331);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1467, che proroga per tre anni il Regio decreto-legge 26 febbraio 1924,

n. 346, concernente agevolzze fiscali in favore dell'industria estrattiva carbonifera dell'Istria (289);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 febbraio 1930, n. 93, concernente la istituzione e l'ordinamento della Milizia per la difesa aerea territoriale (D.A.T.) (380);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1929, n. 1658, contenente provvedimenti pel personale civile tecnico del Servizio chimico militare (295);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1930, n. 24, che sostituisce l'art. 16 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica (390);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 23 dicembre 1929, n. 2224, concernente vantaggi di carriera agli ufficiali inferiori del Regio esercito osservatori dell'aeroplano (382).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni (355).

La seduta è tolta (ore 18,5).

---

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Capo dell'Ufficio dei Resoconti.